

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 15.03.2018

REG. VERBALI N. 27

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 13,15 del giorno 15 del mese di marzo presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Antonio Fani, Vice Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO MIGRANTI ACCOLTI NEI C.A.S. (CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' E LA SOCIETA' COOPERATIVA COLIBRI' DI CASTEL SAN NICCOLO'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- sono in atto significativi flussi migratori di cittadini stranieri, per i quali è talvolta necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- sul territorio comunale sono presenti attualmente migranti ospiti presso una abitazione sita in P.zza V. Veneto, 35 – Castel San Niccolò;
- il Comune di Castel San Niccolò intende promuovere ogni opportuna iniziativa per garantire processi sinergia, integrazione e collaborazione istituzionale e con i gestori dell'accoglienza, al fine di concorrere attivamente alla risoluzione delle problematiche a più alto impatto sociale;

CONSIDERATO che:

- risulta di fondamentale importanza, in un ottica di efficace integrazione con il tessuto sociale, realizzare percorsi di convivenza costruttiva e solidali con le Comunità locali, nell'ambito delle quali i migranti vengano positivamente accolti, anche attraverso lo svolgimento di attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività;
- il Comune di Castel San Niccolò intende individuare servizi di attività utili alla Comunità locale e realizzabili attraverso attività di volontariato;

VISTI:

- gli articoli 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle Associazioni, riconosciute e non, sulle Fondazioni e sui Comitati;
- la Legge 11/08/1991 n. 266, "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 25/07/1998 n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- il D.P.R. 31/08/1999 n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286";
- il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 "attuazione della direttiva 2005/85/CE recanti norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
- il D.Lgs 21/02/2014 n. 18, "Attuazione della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 "disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione; gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato";
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la legge regionale 8 giugno 2009 "norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- l'intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza unificata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "attività di volontariato svolte dai migranti";
- la circolare della Direzione Generale INAIL n. 15/2016;

DATO ATTO che:

- la SOCIETA' COOPERATIVA COLIBRI' con sede in Castel San Niccolò, piazza Pascoli n. 5, è stata riconosciuta come Soggetto Gestore per l'erogazione dei servizi di assistenza in favore dei cittadini stranieri temporaneamente alloggiati presso una casa in Piazza V. Veneto, in regime di convenzione con la prefettura di Arezzo;


- in accordo con il comune si ritiene necessario realizzare un progetto di inserimento sociale che, attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse, possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti assegnati che abbiano:
 - a) presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
 - b) sottoscritto il Patto di volontariato;
- gli interventi individuati dovranno svolgersi in accordo con il responsabile dell'area tecnica;
- e attività svolte saranno le seguenti: pulizia palestra scolastica ed altri edifici comunali;
- tali attività sono da considerarsi integrative di quelle erogate dal Comune;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il testo convenzionale allegato alla presente, unitamente al progetto di inserimento sociale;

DATO ATTO che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Comunale;

ACCERTATO che in fase d'istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, pareri espressi in calce all'originale regolarità tecnica:

Il Responsabile di Area
(Dott. Ing. Antonio Fani)



CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa

- 1) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Castel San Niccolò e la Società Cooperativa a.r.l. Colibrì, con sede in Castel San Niccolò, Piazza Giovanni Pascoli, 5, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente al progetto di inserimento sociale, finalizzato all'attività di volontariato dei migranti accolti nei CAS (centri di accoglienza straordinari) del territorio Comunale;
- 2) di demandare al responsabile del servizio coinvolto (ufficio tecnico-lavori pubblici) in questa convenzione, l'assunzione di ogni atto inerente e conseguente al presente provvedimento, ivi compresa la stipula della relativa convenzione;
- 3) di stabilire in anni uno la validità della convenzione con necessità di ulteriore atto in caso di rinnovo della stessa;
- 4) di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986 ss.mm.ii.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

Provincia di Arezzo



Piazza Piave n. 39 - 52018 - Castel San Niccolò - Tel. 0575-571015- Fax 0575-571026 Cod. Fisc. e P.I. 00133400515

Castel San Niccolò, lì 9 marzo 2018

SPETT. GIUNTA COMUNALE
S E D E

OGGETTO: *Indirizzi per la stipula di una convenzione con la Società Cooperativa Colibri, per inserimento sociale migranti*

PREMESSO:

- che l'art. 1 della legge 11.8.1991, N. 266 "Legge quadro sul volontariato", all'art. 1, così recita:

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

- che l'art. 6 di tale legge prevede che l'erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell'ambito del volontariato, è riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale;

gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero",

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";

- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

- la legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana";

- l'Intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata;

- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte da migranti;

DATO ATTO che:

- la SOCIETA' COOPERATIVA COLIBRI' è stata riconosciuta come Soggetto Gestore per l'erogazione dei servizi di assistenza in favore dei cittadini stranieri temporaneamente alloggiati presso una casa in Piazza V. Veneto n. 40, in regime di convenzione con la prefettura di Arezzo;

- in accordo con il comune venga realizzato un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse, possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti che abbiano:
 - presentato di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
 - sottoscritto il Patto di volontariato;
 - gli interventi individuati dovranno svolgersi in accordo con il responsabile dell'area tecnica;
 - e attività svolte saranno le seguenti: pulizia palestra scolastica ed altri edifici comunali;
 - tali attività sono da considerarsi integrative di quelle erogate dal Comune;
- TUTTO ciò premesso;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di avvalersi dell'attività della SOCIETA' COOPERATIVA COLIBRI' che è stata riconosciuta come Soggetto Gestore per l'erogazione dei servizi di assistenza in favore dei cittadini stranieri temporaneamente alloggiati presso una casa in Piazza V. Veneto n. 40, in regime di convenzione con la prefettura di Arezzo;
- 2) di approvare l'allegato testo convenzionale che regola i rapporti tra le parti;
- 3) di demandare al responsabile del servizio l'assunzione di ogni atto inerente e conseguente al presente provvedimento, ivi compresa la stipula della relativa convenzione;
- 4) di stabilire in anni uno la validità della convenzione che il responsabile stipulerà sul fac-simile dell'allegato schema, con necessità di ulteriore atto in caso di rinnovo della stessa;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Ing. Antonio Fani)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER MIGRANTI NEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ.

L'anno duemiladiciotto (2018), addì _____ del mese di _____, in Castel San Niccolò, nella sede municipale,

tra

il Comune di Castel San Niccolò (AR), cod. fisc. 00133400515, rappresentato dal Dott. Ing. Antonio Fani, Responsabile di Area del Comune di Castel San Niccolò;

e

la Società Cooperativa a.r.l. COLIBRI, in qualità di soggetto gestore per l'erogazione dei servizi di assistenza in favore dei cittadini stranieri temporaneamente alloggiati presso una abitazione del Comune, in regime di convenzione con la Prefettura di Arezzo

Visti

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
 - la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
 - il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
 - il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
 - il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
 - il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
 - la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
 - la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
 - la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
 - la legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana";
 - l'Intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata;
 - la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte da migranti";
-

e di pubblico interesse, possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti che abbiano:

- presentato di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- sottoscritto il Patto di volontariato;
- richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale firmataria dell'Accordo di Collaborazione tra Prefettura di Firenze, Regione Toscana e Anci Toscana di cui alla delibera di Giunta regionale n.678/2015 o affiliata ad un organismo rappresentativo firmatario del medesimo accordo secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni.

Le attività di volontariato proposte alla migrante sono le seguenti:

- pulizia palestra scolastica e altri edifici comunali;

Il progetto, allegato alla presente, intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale e si pone quale obiettivo da raggiungere:

- 1) inserimento sociale dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio comunale.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti nell'abitazione sita nel Comune di Castel San Niccolò, in P.zza Piave, 40, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

Il presente progetto si esplica a favore di:

K. A. nata in ATKPANE (TOGO)

Eventuali integrazioni o modifiche dei soggetti coinvolti nel progetto che si rendano necessarie nel corso della presente convenzione saranno proposte con lettera della Società Cooperativa al Comune di Castel San Niccolò che, qualora ne sussistano le condizioni, comunicherà il proprio assenso.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto presentato dalla Società Cooperativa. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. E' necessario che siano condivise con il volontario le finalità dell'attività svolta e descritta al volontario affinché il medesimo sia informato prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte della Società Cooperativa un monitoraggio costante del percorso intrapreso e concorderà la modalità e orari delle attività di volontariato dell'ospite.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa la Società Cooperativa è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune. L'attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Rimane facoltà della Società Cooperativa previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. La Società Cooperativa si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

- convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;
- d. Il soggetto gestore deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART.7 – DURATA

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al _____ 2019 e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.


ART. 8 – INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di Castel San Niccolò procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al soggetto gestore il quale dovrà adottare i necessari interventi. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Castel San Niccolò per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale il soggetto gestore adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Castel San Niccolò ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto al soggetto gestore stesso. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il soggetto gestore potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castel San Niccolò - Dott. Ing. Antonio Fani _____

Per la Società Cooperativa Colibrì - Sig.ra Michela Cecconi _____



Società Cooperativa a r.l.
Piazza G. Pascoli n.5
52018 Castel San Niccolò (AR)
P.Iva 01642270514
colibricooperativa@gmail.com

PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Premessa

Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale nell'ambito della comunità di riferimento, onde consentire al migrante ospite di sentirsi utile attraverso lo svolgimento di attività in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse, e allo stesso tempo arricchire la sua conoscenza del territorio e migliorarne l'integrazione, nonché apprendere nuove competenze quali:

- conoscenza del luogo in cui vive
- norme civiche e di uso e costumi della comunità
- apprendimento della lingua italiana
- apprendimento di minime conoscenze tecniche.

Contenuti

Il presente progetto è attuato in collaborazione tra il Comune di CASTEL SAN NICCOLO', il Soggetto Gestore Società Cooperativa Colibri, i cui rapporti e rispettivi compiti saranno disciplinati dalla Convenzione stipulata tra gli stessi secondo quanto stabilito dalla la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 678 del 25.05.2015 e riguarderà lo svolgimento di attività di volontariato in ambiti di utilità sociale e pubblico interesse, finalizzate ad arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti ospiti nei Centri Temporanei di Accoglienza.

Soggetti destinatari del Servizio

Il servizio è rivolto alla cittadina straniera richiedente asilo K. A. nata in Togo il 04/06/1992 ospite nella struttura situata nel Comune di CASTL SAN NICCOLO', che ha sottoscritto il patto di volontariato allegato al presente progetto.

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio sarà svolto in collaborazione con il Comune di CASTEL SAN NICCOLO', ed il Soggetto Gestore Società Cooperativa Colibri;

E riguarderà le seguenti attività
-pulizia palestra scolastica ed eventuali altri edifici comunali.

Le attività si svolgeranno sotto la supervisione di un addetto tecnico del Comune che assicurerà il corretto svolgimento dei lavori.

Alla volontaria saranno forniti strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la propria e l'altrui incolumità.

Tempi

Le attività saranno svolte il martedì dalle ore 10 alle ore 11 e il giovedì dalle ore 10 alle ore 11:30.


Si concorda comunque la possibilità di garantire una flessibilità nei tempi di attuazione delle attività in collaborazione tra le parti coinvolte.

Eventuali integrazioni o modifiche dei soggetti coinvolti, che si renderanno necessarie nel corso del presente progetto saranno proposte con lettera da parte della Cooperativa Ente Gestore al Comune che qualora ne sussistano le condizioni comunicherà il proprio assenso.

Comune di CASTEL SAN NICCOLO'


Cooperativa Sociale Colibri in qualità di Soggetto Gestore

COLIBRI' scrl
Sede Legale: Piazza Pascoli, 5
52018 Castel San Niccolò (Ar)
C.F. 01642270514



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Antonio Fani)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 17.03.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolò 17.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI


Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capi gruppo consiliari con nota n. 131 del 17.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Castel San Niccolò li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: sociale